



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero: 22 - data 23 aprile 2021

OGGETTO: procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro annuale, con opzione di prosecuzione biennale, per i servizi di manutenzione degli impianti tecnologici, nonché per l'affidamento del ruolo di “Terzo Responsabile” (CIG: 8715607A6A). **Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50 del 2016**

### IL DIRETTORE

**Visto** l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

**Considerato** che si rende necessario individuare un operatore economico con il quale stipulare un accordo quadro per l'affidamento dei servizi indicati in oggetto, senza garanzia di quantità minime, ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. iii e 54 del D.lgs 50 del 2016;

**Dato atto** che il ricorso all'accordo quadro è necessario, perché non è possibile determinare l'entità, il numero e la tipologia degli interventi che occorreranno, trattandosi di servizi di manutenzione non programmabili per i quali non si rende possibile la redazione di un progetto esecutivo, ai sensi del D.lgs 50 del 2016, ivi compresa l'individuazione di tutti gli aspetti della sicurezza, ai sensi del D.lgs 81 del 2008;

**Considerato** che il ricorso all'accordo quadro consente di conseguire risparmi di spesa e di tutelare efficacemente la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

**Dato atto** che l'Ente intende individuare il nuovo operatore economico mediante procedura negoziata;

**Ritenuto** di adottare come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con articolazione dei pesi dell'offerta tecnica e di quella economica, rispettivamente, in 85 e 15 punti;

**Considerato** che l'appalto non può essere ripartito in lotti stante l'unicità degli impianti e considerato che l'importo non ha valore rilevante;

**Dato atto** che l'Ente, in data 26 giugno 2020, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un avviso pubblico per l'affidamento del servizio indicato in oggetto;

**Dato atto** che l'Ente con determinazione n. 13 dell'11 marzo 2021 ha indetto la procedura negoziata indicata in oggetto ed approvato gli atti di gara;

**Dato atto** che l'Ente in data 22 marzo 2021, con riferimento alla procedura indicata in oggetto, ha spedito la RdO n. 2765072 nei confronti degli operatori economici che avevano manifestato il loro interesse all'avviso pubblicato dall'Ente sul proprio sito istituzionale in data 26 giugno 2020;

**Dato atto** che l'Ente ha successivamente riscontrato che alcuni degli operatori economici tra quelli invitati risultavano abilitati sul MEPA per la categoria “*Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione)*”, altri per “*Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione)*” e “*Lavori di manutenzione – Impianti/OG11*” ed altri ancora solo nella categoria “*Lavori di manutenzione – Impianti/OG11*”;

**Dato atto** che nella creazione della RdO, per consentire la partecipazione di tutti gli operatori economici, l'Ente ha dovuto indicare entrambe le suddette categorie per l'unico lotto di gara;

**Considerato** che l'indicazione delle suddette categorie per un solo lotto non ha permesso, come verificato dall'Ente in seguito alla segnalazione di uno degli operatori economici invitati, la partecipazione da parte di chi possedeva soltanto l'abilitazione al MEPA per una delle categorie sopra indicate;

**Considerato** che l'Ente, vista l'impossibilità di modificare la RdO, ha provveduto all'annullamento della stessa con determinazione n. 19 del 1° aprile 2021;

**Considerato** che l'Ente, con il suddetto provvedimento di annullamento, ha determinato di provvedere alla creazione di una nuova RdO escludendo la partecipazione delle imprese che non avevano manifestato direttamente ovvero indirettamente (per non aver effettuato il sopralluogo obbligatorio) il loro interesse alla partecipazione alla procedura di gara;

**Considerato** che, nell'individuare le imprese da invitare alla nuova RdO, si rende necessario assicurare il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 120 del 2020, a mente del quale “*Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: [...]b) **procedura negoziata**, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di **almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, **che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate**, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016*”;

**Visto** il parere reso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 790 del 13 novembre 2020, nel quale è affermato che “*si ritiene quindi che la stazione appaltante, motivando e nel rispetto della trasparenza, potrà delimitare l'ambito territoriale degli operatori da invitare in base alla sede legale e/o operativa dell'impresa, da valutarsi in maniera **proporzionale al valore dell'affidamento, tenuto conto del luogo di esecuzione e dell'oggetto dell'appalto**. Si ricordi tuttavia che, al contempo, la stazione appaltante dovrà **evitare la concentrazione territoriale degli inviti** [...] la stazione appaltante dovrà **individuare anche un numero di invitati con sede al di fuori del territorio di competenza**, tenendo conto sia delle dimensioni che della rilevanza del mercato di riferimento del medesimo territorio, nonché dell'oggetto dell'appalto*”;

**Considerato** che, alla luce di quanto sopra, in applicazione del principio di proporzionalità, la stazione appaltante ritiene ragionevole individuare una parte delle nuove imprese da invitare anche al di fuori del proprio ambito territoriale;

**Visti** gli schemi di atti predisposti dal RUP (**doc. a**):

- lettera di invito;
- disciplinare;
- modelli di domanda e di offerta;
- schema di accordo quadro;
- capitolato.

**Ritenuto** opportuno, in considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, prevedere tra le prestazioni richieste la sanificazione degli impianti;

**Dato atto** che l'RSPP, in funzione dello svolgimento della procedura, ha redatto il DUVRI, il quale viene allegato alla presente determina (**doc. b**);

**Preso** atto che il Budget annuale consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento;

### **DETERMINA**

**di indire** una procedura negoziata, tramite RdO sul MEPA, per la conclusione di un accordo quadro annuale, con opzione di prosecuzione biennale, per i servizi di manutenzione degli impianti tecnologici, nonché per l'affidamento del ruolo di terzo responsabile, nonché per lo svolgimento della sanificazione degli impianti;

**di approvare** gli atti sopra citati;

**di dare atto** che RUP è il sottoscritto Direttore;

**di stabilire** la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione *“amministrazione trasparente*

**IL DIRETTORE**  
Dott.ssa Alessandra Rosa

Allegati:

- a)** atti di gara;
- b)** DUVRI.